

La nuova tassazione dei redditi finanziari

Dal 1° luglio è scattata la riforma dei capital gain. Per i contribuenti previste due aliquote e tre regimi: dichiarazione, risparmio amministrato e risparmio gestito. Come si calcola il valore dei titoli posseduti. La funzione dell'«equalizzatore». La disciplina dell'opzione

di SERENELLA DI DONATO (dottoressa commercialista - Como)

Il decreto legislativo 461 del 21 novembre 1997 (emanato sulla base della delega contenuta nella legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997) prevede la nuova tassazione dei redditi finanziari, che ha effetto a partire dal 1° luglio.

In questo decreto tutti i redditi finanziari sono classificati in due sole categorie: redditi di capitale e redditi diversi. I primi sono quelli generati da impieghi «certi»; i secondi si conseguono al verificarsi di una differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita e su di essi influiscono eventi aleatori.

Pertanto per «redditi di capitale» sono da intendersi:

- interessi e altri proventi su mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni, titoli di Stato;
- rendite perpetue;
- utili da partecipazione in società di capitali;
- proventi da riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

Per «redditi diversi» sono da intendersi:

- plusvalenze da partecipazioni qualificate;
- plusvalenze da partecipazioni non qualificate;
- plusvalenze da titoli di credito,

metalli preziosi e valute;

- plusvalenze da contratti derivati;
- altre fattispecie residuali e differenziali positivi dipendenti da un evento incerto.

Per qualificare l'evento incerto e, quindi, identificare le fattispecie residuali è necessario considerare che la variazione del prezzo di un titolo deriva da situazioni imprevedibili, quali, ad esempio, le attese sull'andamento dei tassi o le tendenze inflazionistiche. Orbene ci si chiede come si applicherà questa nuova disciplina fiscale in una situazione in cui appaiono inesorabili due epocali eventi:

- 1) l'abbassamento della volatilità del cambio tra lira e alcune monete europee;
- 2) l'allineamento di tutti i tassi di interesse.

E infatti l'imminente introduzione della moneta unica europea porterà dei radicali cambiamenti nei mercati finanziari, per cui i plus derivanti da operazioni in valute, da contratti derivati e dalle fattispecie residuali dovranno subire la stessa sorte fiscale dei cugini europei in relazione ai Paesi extra-Ue.

Volendo analizzare la posizione dell'investitore alla luce della nuova disciplina, si rileva che quest'ultima prevede due aliquote fiscali e tre regimi.

Le aliquote. Quanto alle aliquote

per la tassazione, esse sono il 27% da applicarsi ai frutti degli investimenti a breve termine, come gli interessi sui conti correnti e i prestiti obbligazionari inferiori ai diciotto mesi, nonché da applicarsi alle plusvalenze originate dalle cessioni di partecipazioni qualificate (ossia dalla cessione di una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale di una società, ovvero superiore al 5% se quest'ultima è quotata in Borsa); e il 12,5% da applicarsi agli altri redditi finanziari.

I regimi fiscali. Quanto ai regimi fiscali ne sono previsti tre:

- 1) il regime della dichiarazione o analitico (automatico);
- 2) il regime del risparmio amministrato (per opzione);
- 3) il regime del risparmio gestito (per opzione).

Il regime della dichiarazione prevede che già dal prossimo maggio 1999 bisognerà indicare nel modello della dichiarazione annuale i redditi finanziari realizzati, perdendo quindi l'anonimato fiscale. La compensazione tra plusvalenze e minusvalenze è possibile solo tra redditi dello stesso tipo. Il contribuente dovrà effettuare il calcolo delle imposte liquidandole in dichiarazione e se il titolo è posseduto da oltre un anno, alla plusvalenza realizzata si applicherà un coefficiente reso noto dal ministro delle Finanze in tempo utile per la dichiarazione dei redditi.

L'«equalizzatore», così viene denominato il coefficiente in questione, ha la funzione di rendere finanziariamente equivalente l'imposta calcolata con il regime analitico a quella versata dall'intermediario nel caso del regime del risparmio gestito. Quest'ultimo si sceglie per opzione e appare il più conveniente per il contribuente, il quale, oltre ad avere diritto all'anonimato fiscale, può compensare plusvalenze e minusvalenze senza barriere tra redditi di capitali e redditi diversi, realizzando quindi sensibili miglioramenti nella *performance* complessiva del proprio portafoglio. Eventuali minusvalenze possono essere compen-

sate nell'esercizio in cui maturano e nei quattro anni successivi. L'opzione non è necessaria nel caso di investimenti in fondi comuni.

Quanto al regime del risparmio amministrato, si evidenzia la circostanza che per esso si può effettuare l'opzione nel caso in cui si è stipulato un contratto di deposito con un intermediario istituzionale o autorizzato, il quale viene delegato al calcolo delle imposte e al relativo versamento. Questo regime garantisce l'anonimato, ma non la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze *tout-court*, tant'è vero che, ad esempio, le perdite subite dalla vendita di azioni non possono essere fatte valere per ridurre il prelievo sugli interessi dei titoli di Stato che fanno parte dello stesso dossier.

Essendo il 1998 un anno di transizione, fino al 30 giugno è valsa la vecchia normativa; dal 1° luglio si applicano le nuove regole: dunque, se si vendono titoli nel secondo semestre di quest'anno, bisogna calcolare la plusvalenza realizzata a partire dal valore del titolo al 1° luglio 1998. Il valore dei titoli posseduti può essere quello di acquisto oppure il prezzo medio rilevato sulle quotazioni del mese di giugno 1998.

L'opzione. La disciplina delle opzioni può essere così riassunta:

– l'investitore che ha aperto un contratto di deposito con un intermediario autorizzato prima del 30 giugno deve sottoscrivere un'apposita delega non oltre il 30 settembre 1998;

– l'investitore che ha sottoscritto una gestione patrimoniale prima del 30 giugno deve dichiarare l'opzione per il regime del risparmio gestito non oltre il 30 settembre;

– se non si sceglie entro il 30 settembre il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, ci si trova automaticamente nel regime analitico già per i redditi percepiti nel secondo semestre dell'anno in corso;

– chi ha investito in fondi comuni e Sicav si trova automaticamente nel regime del risparmio gestito e della

fase transitoria 1998 si occuperà direttamente il gestore;

– se non si effettua alcuna opzione ci si trova automaticamente nel regime analitico.

È possibile revocare la scelta del regime di risparmio amministrato o gestito con effetto dall'anno successivo

vo a quello in cui viene esercitata la stessa revoca.

Ciascun contribuente può optare per più regimi contemporaneamente e all'interno del regime del risparmio amministrato è possibile avere contratti di deposito con intermediari diversi. ■

INTEGRAZIONE EUROPEA

Revisione, con l'euro la sfida della qualità

Sarà l'elemento che garantirà la regolarità e l'attendibilità dei documenti contabili e amministrativi. Il collegio sindacale, definito dal Codice del '42, mostra le «rughe». Le novità sui bilanci, i protagonisti e le competenze professionali

di FERRUCCIO ARALDI (ragioniere e revisore contabile - Torino)

La revisione contabile sta assumendo sempre maggiore importanza nel contesto dell'economia nazionale e nell'ambito dell'integrazione europea. L'integrazione avrà una valenza fondamentale dal momento che gli imprenditori nella contrattazione degli scambi nell'Unione europea utilizzeranno un'unica moneta per la quantificazione del valore economico dei loro rapporti. La revisione contabile sarà l'elemento che garantirà la regolarità contabile e l'attendibilità dei documenti contabili-amministrativi posti in essere dagli operatori.

L'impegno che tutti gli addetti ai lavori debbono mettere è quello di massima chiarezza delle norme di attuazione della revisione contabile, di individuare i soggetti che operano nel campo e di garantire la qualità all'utenza che beneficia delle prestazioni professionali.

Ecco ora una panoramica della

nuova normativa adottata, dalle proposte formulate, delle realtà esistenti nell'ambito dell'Unione europea, in relazione ai soggetti interessati alla complessa vicenda. Obiettivo è la qualità.

La normativa concernente la revisione contabile pone in evidenza i soggetti che operano e forniscono le prestazioni professionali all'utenza: revisori contabili; collegi sindacali.

Nella prima categoria sono identificati tutti i professionisti che risultano iscritti nel Registro dei revisori contabili.

I revisori contabili destinano la loro attività essenzialmente a enti pubblici e privati. Le loro competenze sono rivolte a problemi di economia aziendali, rilevazioni contabili di fatti amministrativi, controllo di bilanci, controllo legale dei conti, controllo dell'attività gestionale degli organi amministrativi, problemi di diritto pubblico, privato, penale, procedura-